

FORUM COMMERCIALISTI/Le modifiche della manovra alla norma istitutiva del bonus

DS6901

DS6901

Incrementato il credito 5.0

Rispetto al passato per gli investimenti oltre 2,5 milioni

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta 5.0 incrementato rispetto al passato per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro. È quanto si ricava dalla lettura dell'art. 1, comma 427, legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) che ha apportato significative e migliorative modifiche alla norma istitutiva del bonus (art. 38, d.l.19/2024) applicabili retroattivamente anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. In pratica, con la riduzione degli scaglioni di investimento da tre a due in seguito ad accorpamento, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro (ora scaglione unificato), a conti fatti con l'attuale aliquota del 35% si ha un incremento in valore assoluto dell'importo del credito d'imposta spettante del 70% in più rispetto a quanto avveniva con le aliquote applicate ai due vecchi scaglioni precedenti (35% e 15%).

Del tema si è trattato anche all'8° Forum dei commercialisti del 27 gennaio scorso, organizzato da ItaliaOggi.

Esempi di calcolo. Si ipotizza che un'impresa intenda effettuare un progetto di innovazione ammissibile al credito di imposta Transizione 5.0 e che consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 4%.

Nel caso di investimento pari a 500.000 euro, anche a seguito della ridefinizione degli scaglioni di investimento, l'aliquota non cambia. Pertanto, il credito di imposta spettante all'impresa post modifica è uguale a quello che sarebbe spettato ante modifica, pari a 175.000 euro (500.000 x 35%).

Nel caso di investimento pari a euro 3.200.000:

- in base alla disciplina ante modifica, il credito di imposta

spettante all'impresa sarebbe stato pari a 980.000 euro [(2.500.000 x 35%) + (700.000 x 15%)];

- in base alla disciplina post modifica, il credito di imposta spettante all'impresa, invece, è pari a 1.120.000 euro (3.200.000 x 35%). Il che significa che in tal caso l'incremento del bonus utilizzabile in base alla nuova normativa rispetto al passato è del 14% in più.

Aumentando l'importo dell'investimento dell'esempio e cioè nel caso di una spesa ammissibile di euro 14.000.000:

- in base alla disciplina ante modifica, il credito di imposta spettante all'impresa sarebbe stato pari a 2.200.000 euro [(2.500.000 x 35%) + (7.500.000 x 15%) + (4.000.000 x 5%)];

- in base alla disciplina post modifica, il credito di imposta spettante all'impresa è pari a 3.700.000 euro [(10.000.000 x 35%) + (4.000.000 x 5%)]. Datale calcolo risulta pertanto che rispetto al passato l'incremento del bonus utilizzabile è del 68% in più.

Vecchie e nuove aliquote. Ferme restando anche con la nuova normativa le percentuali di riduzione dei consumi energetici da ottenere per avere diritto al bonus 5.0 (dal 3-6% al 15%), di seguito vengono messe a confronto le vecchie e le nuove aliquote agevolative.

1) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o dei processi interessati dall'investimento 5-10%:

- ante modifica: 35% della quota di investimenti fino a 2,5 mln; 15% della quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 5% della quota di investimenti oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili

pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 35% della quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% della quota di investimenti oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

2) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o dei processi interessati dall'investimento 10-15%:

- ante modifica: 40% dell'investimento fino a 2,5 mln; 20% dell'investimento oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 10% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 40% dell'investimento fino a 10 mln; 10% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria;

3) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% o dei processi interessati dall'investimento oltre 15%:

- ante modifica: 45% dell'investimento fino a 2,5 mln; 25% dell'investimento oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 15% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 45% dell'investimento fino a 10 mln; 15% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria.

